



REPUBBLICA ITALIANA

la

Corte dei conti

in

Sezione regionale del controllo

per l'Emilia - Romagna

composta dai Magistrati

Dr. Mario Donno	Presidente
Dr. Carlo Coscioni	Consigliere
Dr.ssa Rosa Fruguglietti Lomastro	Consigliere
Dr Antonio Libano	Consigliere
Dr. Massimo Romano	Consigliere
Dr.ssa Maria Teresa D'Urso	Referendario

Visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Visto il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti approvato con deliberazione n. 14/2000 delle Sezioni riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000, successivamente modificato con deliberazione delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e con deliberazione n. 229 del 19 giugno 2008 del

Consiglio di Presidenza;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo unico delle leggi sugli Enti locali e successive modificazioni;

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Visto l'art. 1, commi 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), che fa obbligo agli Organi di revisione degli Enti locali di inviare alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti relazioni apposite in ordine ai bilanci di previsione ed ai rendiconti degli Enti medesimi;

Viste le linee-guida predisposte dalla Corte dei conti per la redazione delle relazioni inerenti il rendiconto 2007, approvate dalla Sezione delle Autonomie con deliberazione n. 9/AUT/08 del 4 luglio 2008 (pubblicata sulla G.U. suppl. ord. n. 180 del 2 agosto 2008);

Considerato che dette linee-guida ed il questionario relativo al rendiconto 2007 sono state trasmesse al Sindaco del Comune di SAN LAZZARO DI SAVENA (BO) e all'Organo di revisione economico-finanziaria con lettera presidenziale di questa Sezione regionale di controllo prot. n. 2272/Linee Guida/Com. del 1° ottobre 2008;

Presa visione della relazione inviata a questa Sezione regionale di controllo della Corte dei conti predisposta dall'Organo di revisione;

CONSIDERATO IN FATTO che da detta relazione è emersa la mancata riduzione della spesa per il personale sostenuta nell'esercizio 2007 rispetto all'obiettivo programmatico della omologa voce di spesa per il 2006;

Valutati i chiarimenti istruttori richiesti e la documentazione di risposta inviata dall'Ente locale e/o dell'Organo di revisione;

RITENUTO IN DIRITTO che ai sensi delle disposizioni introdotte dall'art.1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n.266 (legge finanziaria 2006), gli organi di revisione degli enti locali devono trasmettere alla Corte dei conti apposite relazioni sui bilanci preventivi e rendiconti degli enti stessi; le Sezioni regionali di controllo della Corte, qualora accertino comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria o il mancato rispetto degli obiettivi posti dal patto di stabilità interno, adottano specifica pronuncia e vigilano sull'adozione da parte dell'ente locale delle necessarie misure correttive.

In via preliminare si precisa come è costante il richiamo del legislatore alla necessità di porre un freno alla crescita di voce di spesa in materia di personale, pur in presenza di una diversa operatività del vincolo restrittivo, che da un obiettivo autonomo e prefissato nella misura (legge finanziaria per il 2006) evolve in un generale obiettivo di contenimento della voce di spesa, che concorre a determinare i saldi finanziari del patto di stabilità (legge finanziaria per il 2007).

In particolare, il legislatore, all'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (legge finanziaria 2007) ha inteso normativamente confermare l'obiettivo della riduzione della spesa per il personale, stabilendo che, ai fini del concorso agli obiettivi di finanza pubblica, *"..gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, anche attraverso la razionalizzazione delle strutture burocratico amministrative.."*, al fine di

perseguire un corretto comportamento organizzativo-gestionale dell'Ente.

Deve altresì precisarsi che, conformemente all'orientamento espresso da questa Sezione in sede di pronunce relative ai bilanci preventivi 2007, il parametro di riferimento, da assumere come dato da migliorare per la spesa di personale nell'anno 2007, è l'obiettivo programmatico indicato per l'anno 2006 dall'articolo 1, comma 198, della legge 23 dicembre 2005 n. 266, cioè l'ammontare della spesa del personale sostenuto dall'Ente nell'anno 2004 diminuito dell'1 per cento.

Tale prospettazione, oltre che essere vincolante per l'interprete perchè in sintonia con il dettato normativo, da un canto evita che il parametro di riferimento possa risolversi in un maggior sacrificio e penalizzazione per gli enti virtuosi, che abbiano migliorato, a consuntivo 2006, l'obiettivo di riduzione oltre il dato programmatico, (come chiarito con deliberazione n. 5 /2008/ parere n. 3 di questa Sezione regionale di controllo) e, dall'altro, elimina la possibilità che gli enti non virtuosi nel 2006 possano trarre in seguito ulteriori vantaggi, adottando come parametro da ridurre negli anni successivi un dato di "spesa sostenuta", di fatto incrementata rispetto al dato programmatico.

Nè il decreto legge 223/2006 (cd. " decreto Bersani"), convertito con modificazioni, dalla legge 248/2006 , che ha introdotto l'articolo 1, comma 204 ter, della legge finanziaria 2006¹, ha inteso modificare

¹ Articolo 1, comma 204-ter, legge 266/2005: *"Ai fini dell'attuazione dei commi 198, 204 e 204-bis, limitatamente agli enti locali in condizione di avanzo di bilancio negli ultimi tre esercizi, sono escluse dal computo le spese di personale riferite a contratti di lavoro a tempo determinato, anche in forma di collaborazione coordinata e continuativa, stipulati nel corso dell'anno 2005"*

l'obiettivo programmatico per l'anno 2006, ovvero dettare diverse modalità di computo per le spese di personale, ma unicamente premiare gli enti virtuosi ai fini del calcolo, per l'anno 2006, della voce di spesa in esame. Tale disposizione di favore, in quanto *"..norma di carattere speciale, non suscettibile di applicazione analogica.."*², trova, quindi, applicazione esclusivamente riguardo a specifiche tipologie di contratti (contratti di lavoro a tempo determinato e contratti di collaborazione coordinata e continuativa), se stipulati nell'anno 2005.

Infatti, lo stesso articolo 1, comma 557 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (legge finanziaria 2007) ha disapplicato, a decorrere dal 2007, l'articolo 1, commi 198 - 206, della legge 23 dicembre 2005 n. 266 (legge finanziaria 2006), *".. fermo restando quanto previsto dalle disposizioni medesime per gli anni 2005 e 2006.."*, senza con ciò innovare sul parametro programmatico da migliorare (2004 - 1%).

Invece, con riferimento alle modalità di computo della voce "spesa di personale" nel suo complesso, è stato chiarito che deve farsi riferimento *".. a quanto disposto dalla circolare n. 9/2006 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ragioneria Generale dello Stato.."*³, al fine di costituire un aggregato con le medesime voci di inclusione ed esclusione per garantire la confrontabilità dei dati nei vari anni di riferimento (2006-2008).

In conclusione, dall'impianto normativo sopra rappresentato discende che il parametro di riferimento, da assumere come dato da migliorare per la spesa di personale nell'anno 2007, (anche per gli Enti che

² Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica U.P.P.A. parere 12/2007

³ Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato nota n. 34748 del 31 marzo 2008; Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica U.P.P.A. parere 12/2007

avessero beneficiato nell'anno 2006 dell'articolo 1, comma 204 ter, della legge finanziaria 2006) è l'obiettivo programmatico indicato per l'anno 2006 dall'articolo 1, comma 198, della legge 23 dicembre 2005 n. 266, cioè l'ammontare della spesa del personale sostenuto dall'Ente nell'anno 2004 diminuito dell'1 per cento e che le modalità di computo della voce "spesa di personale" nel suo complesso sono, anche per il 2007, quelle indicate dalla circolare n. 9/2006 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ragioneria Generale dello Stato.

Tanto premesso, verificato che tale parametro non risulta rispettato;

Preso atto che l'art 1, comma 168, della legge 266 del 2005 impone alle Sezioni regionali di controllo della Corte l'adozione di "specifiche pronuncia", qualora accertino comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria;

Ritenuto sulla base delle argomentazioni svolte ed allo stato degli atti, di deferire le illustrate conclusioni alla definitiva pronuncia della Sezione;

Vista l'ordinanza presidenziale n. 12 del 22 maggio 2009 con la quale è stata convocata la Sezione per la Camera di consiglio del 26 giugno 2009;

Udito nella Camera di consiglio del 26 giugno 2009 il magistrato relatore Referendario Maria Teresa D'Urso;

DELIBERA

di segnalare al Consiglio Comunale di SAN LAZZARO DI SAVENA (BO) che dalla relazione dell'Organo di revisione sul bilancio consuntivo 2007 e dall'esito dell'attività istruttoria svolta emerge la mancata

riduzione della spesa di personale disposta dall'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (legge finanziaria 2007), invitando l'Ente a comunicare a questa Sezione, per quanto di ulteriore competenza, le misure correttive adottate.

RITENUTO, peraltro, che la natura collaborativa del controllo esercitato rende doveroso, da parte della Sezione, segnalare la presenza di criticità/irregolarità rilevate dai dati contabili trasmessi, che, pur non generando, allo stato, ricadute pericolose sul rendiconto 2007, vanno attentamente vagliati nella gestione del bilancio degli esercizi futuri, si rileva con riferimento ai sottoindicati profili:

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE.

- La bassa capacità di riscossione di entrate straordinarie (proventi per violazione del codice della strada e/o contributo per permesso da costruire e/o risorse da recupero di evasione tributaria) in percentuale stimata, in via prudenziale, inferiore al 70%, deve rappresentare un indicatore del grado di programmabilità della spesa, al fine di non compromettere la solidità finanziaria dell'Ente.

ORGANISMI PARTECIPATI

- La Sezione richiama l'attenzione dell'Ente sulla necessità di deliberare, nel termine fissato dall'art. 3, comma 27 e segg. della legge n. 244/2007, in merito alla compatibilità delle società partecipate con le finalità istituzionali dell'Ente.

CONTO ECONOMICO E CONTO DEL PATRIMONIO

- Il risultato economico dell'esercizio, ed, in particolare, il risultato depurato dei componenti straordinari (classe E), se negativo, attesta uno squilibrio economico, che rende necessario l'adozione di

provvedimenti urgenti, tesi a realizzare e mantenere il pareggio economico, da considerare un obiettivo di gestione essenziale ai fini della funzionalità dell'Ente.

DISPONE

che copia della presente deliberazione sia trasmessa - solo in formato elettronico - al Consiglio comunale di SAN LAZZARO DI SAVENA (BO), al Sindaco e, per conoscenza, all'Organo di revisione;

che l'originale della presente pronuncia, in formato cartaceo, resti depositato presso la segreteria di questa Sezione regionale di controllo.

Così deliberato in Bologna, nella Camera di consiglio del 26 giugno 2009.

IL PRESIDENTE

F.to (Mario Donno)

IL RELATORE

F.to (Maria Teresa D'Urso)

Depositata in segreteria il 26 giugno 2009

Il Direttore di segreteria

F.to (Rossella Broccoli)
